

## Comunicazioni dell'esercente al lavoratore autonomo collaboratore – Dichiarazioni del lavoratore

(artt. 114 e 117, D.Lgs. 101/2020)

### Premessa

Presso questa struttura la pratica radiologica è svolta anche da personale non dipendente nella sua attività professionale di odontoiatra. **Dal punto di vista radioprotezionistico** tale personale non opera in autonomia: (1) perché le modalità di utilizzo dell'apparecchiatura radiologica dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori e della popolazione sono univocamente prestabilite dall'esercente; (2) perché opera con l'autorizzazione sanitaria della struttura; (3) perché opera nell'ambito della medesima notifica ex art. 46 inviata dall'esercente agli organi; (4) perché le modalità fanno capo al medesimo documento di *Valutazione dei rischi* ex art. 109.2 e alle medesime *Norme interne di radioprotezione* affisse, redatti dall'esperto di radioprotezione (nel seguito: «ERP») della struttura; (5) perché il lavoratore autonomo deve rispettare le *Indicazioni al datore di lavoro* ex art. 131.1 predisposte dall'ERP della struttura; (6) perché il documento di *Valutazione dei rischi* e le *Indicazioni al datore di lavoro* – inviati dall'esercente agli organi (ATS, ITL, ARPA e VVFF) in allegato alla notifica ex art. 46 – si riferiscono alla intera pratica radiologica svolta nella struttura.

### Comunicazioni dell'esercente al lavoratore autonomo collaboratore

Il sottoscritto, esercente della struttura in intestazione, con riferimento al contratto di collaborazione con lei stipulato in qualità di lavoratore autonomo nell'ambito della sua prestazione professionale, le comunica quanto segue.

- La sua attività di odontoiatra prevede la possibilità di esecuzione di indagini radiologiche complementari al suo esercizio clinico senza accedere alla Zona Controllata o Sorvegliata durante l'esecuzione degli esami RX, è inserita nell'organizzazione della sicurezza del lavoro e nel programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione adottate dall'esercente e si deve svolgere con modalità **in tutto identiche** all'attività radiologica di qualunque altro utilizzatore, dipendente o autonomo, operante nella struttura. In particolare lei deve:
  - osservare scrupolosamente le *Norme interne di radioprotezione* predisposte dall'ERP e affisse nella struttura;
  - contribuire a rispettare il **carico massimo di lavoro radiologico** previsto dall'ERP per l'attività radiologica complessiva della struttura.
- Il documento di *Valutazione dei rischi* e le *Indicazioni al datore di lavoro* sono state redatte dall'ERP di questa struttura ex artt. 109.2 e 131.1 (o artt. 61.2 e 80.1 nel previgente ordinamento) sulla base delle informazioni fornite all'ERP dall'esercente. Tali relazioni sono a sua disposizione, per consultazione e/o riproduzione, nel raccoglitore della Radioprotezione presso la segreteria della struttura (art. 114.2.a).
- In particolare nella relazione di *Valutazione dei rischi* l'ERP della struttura ha stimato la dose efficace annua che può ricevere nella sua attività qui **inferiore a 0.1 mSv all'anno** e tale stima è soggetta a verifica annuale. Per questo nelle *Indicazioni al datore di lavoro* lei è considerato **lavoratore non esposto** (artt. 109.6.b e 133.2).
- Il limite di dose efficace che la Legge le assegna, **comprensivo di tutte le attività lavorative da lei svolte**, è di **1 mSv all'anno** (artt. 146.6 e 146.7). Lei deve curare il rispetto, per quanto di sua competenza, dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei **limiti di dose** di cui all'articolo 146 (art. 114.2.c).

### Dichiarazioni del lavoratore autonomo


Il sottoscritto lavoratore autonomo dichiara:

- di condividere e fare proprie le informazioni che l'esercente ha fornito all'ERP della struttura per la stesura della *Valutazione dei rischi* e delle *Indicazioni al datore di lavoro* **inviata per PEC agli organi** insieme alla notifica dell'attività radiologica complessiva della struttura;
- di accettare e osservare rigorosamente tutto quanto contenuto nelle *Norme interne di radioprotezione*, nel documento di *Valutazione dei rischi* e nelle *Indicazioni al datore di lavoro* citati; queste ultime saranno anche intese come «*Indicazioni al lavoratore autonomo*» (per quanto di competenza);
- di essere adeguatamente **edotto dei rischi** specifici da radiazioni ionizzanti correlati alla sua attività (art.117.1);
- di aver definito, **d'intesa con l'esercente** e avvalendosi delle valutazioni dell'ERP di questa struttura, **il vincolo di dose efficace** da esposizione esterna, correlato alla frazione di carico di lavoro della struttura che lo riguarda, in **0.1 mSv all'anno** (art. 114.2.b).
- Qualora, svolgendo attività con rischio da radiazioni ionizzanti anche presso altre strutture, la **somma delle dosi efficaci ricevute superasse 1 mSv/anno** (art. 146.6) e non ci fossero le condizioni per rimodulare le sue prestazioni il sottoscritto lavoratore autonomo si impegna a:
  1. **incaricare un ERP** che istituisca la **scheda dosimetrica personale** (art. 132.1.d e All. XXIII, modello B) e curare che gli ERP delle strutture la aggiornino almeno annualmente (art. 114.2.e) annotandovi le dosi secondo i criteri di Allegato XXII.3;
  2. **comunicare immediatamente via PEC ad ogni esercente di struttura** la riclassificazione come *lavoratore esposto di categoria B*;
  3. dotarsi di un idoneo **dosimetro individuale** per la dose esterna da radiazioni presso un servizio di dosimetria riconosciuto (art. 155);
  4. **incaricare un medico autorizzato** che effettui la sorveglianza sanitaria ex art. 134 e curare che riceva da ogni ERP delle strutture le valutazioni almeno annuali della dose ricevuta.
- Allo stato attuale lei dichiara che **la somma di tutti i vincoli concordati nelle strutture dove lavora:**
  - NON SUPERA** la dose efficace di 1 mSv all'anno e si impegna a comunicare immediatamente variazioni future dei vincoli o delle strutture;
  - SUPERA** la dose efficace di 1 mSv all'anno.

data \_\_\_\_\_

L'esercente della struttura

(per accettazione e per conferma)  
Il lavoratore autonomo collaboratore

  
(per conoscenza)  
L'ERP della struttura

## Raccolta dei principali articoli citati del D.Lgs. 101/2020

### Art. 1.

#### Finalità e principi del sistema di radioprotezione

1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
  - a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  - b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
  - c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  - d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
3. **Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.**
4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:
  - a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il **beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario** che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi;
  - b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è **ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali**, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all'entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
  - c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i **limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico**. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.

### Art. 114

#### Protezione dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che svolgono attività soggette alle disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.
2. I lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo a:
  - a) acquisire dall'esperto di radioprotezione la **relazione** redatta ai sensi dell'articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni sulle attività da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo, nonché il relativo aggiornamento ai sensi dell'articolo 131;
  - b) definire, d'intesa con l'esercente delle zone classificate, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione incaricato, i **vincoli di dose** da adottare in relazione alla propria classificazione e alle attività da svolgere;
  - c) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei **limiti di dose** di cui all'articolo 146;
  - d) istituire, se chiamati a svolgere attività come lavoratori esterni di categoria A presso zone classificate gestite da esercenti terzi, prima di iniziare a svolgere la propria prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera i) , e assicurarsi della sua compilazione;
  - e) curare, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che per ogni prestazione vengano effettuate e registrate nelle **schede personali** di cui all'articolo 132.1.d) , le valutazioni della dose individuale e che vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione, ove previsto, le valutazioni di dose inerenti alla prestazione;
  - f) trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione, con le modalità di cui all'articolo 126, comma 2, e ai fini del loro inserimento nell'archivio di cui al comma 1 del medesimo articolo.

[omissis]

### Art. 117.

#### Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale

1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le attività indicate nell'articolo 2 e i preposti che vi sovrintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione e si assicurano dell'impiego di tali mezzi.
2. È vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi dall'art. 146.

### Art. 146.

#### Limiti di dose

[omissis]

6. I limiti di dose per i lavoratori che, in relazione alle proprie occupazioni, sono considerati, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, lavoratori non esposti, nonché per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, di cui all'articolo 117, sono, con riferimento all'attività lavorativa di tali soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati nel comma 7, per gli individui della popolazione.
7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:
  - a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;
  - b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a) , sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
    - 1) 15 mSv per il cristallino;
    - 2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm<sup>2</sup> di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.

[omissis]